



3.1.5
Aut

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/131/4616

Roma, 5 settembre 2012

OGGETTO: Donazione di sangue - Quesito.

ALLA SEGRETERIA GENERALE

ROMA

In riferimento alla nota Prot. N. 511/SN del 25 luglio 2012 di codesta Segreteria Generale, con la quale sono stati richiesti chiarimenti in ordine ad alcune problematiche connesse all'istituto dei permessi per la donazione di sangue previsti dall'art. 1 della legge 13.07.1967, n. 585, si comunica che la Direzione Centrale per le Risorse Umane, interessata in merito, ha comunicato quanto segue.

La giornata di riposo prevista per la donazione di sangue si può cumulare con altre forme di assenza dal servizio, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. Quindi all'interno della pianificazione di un periodo di congedo ordinario, potrà legittimamente essere programmata una giornata di riposo ai sensi della legge 13.07.1967, n. 584.

Qualora nella giornata destinata alla donazione di sangue il dipendente non sia ritenuto idoneo alla visita medica preliminare, il giorno fruito a titolo di donazione sangue, debitamente documentato, potrà essere commutato in un giorno di congedo straordinario per gravi motivi, poiché la mancata donazione non è dipesa dalla volontà del dipendente. Mentre se il permesso è richiesto in una giornata in cui il turno di servizio sarebbe stato sul pomeriggio, sera o notte, poiché non c'è coincidenza tra l'orario in cui si sarebbe dovuta effettuare la donazione di sangue ed il turno di lavoro da espletare, ne consegue che l'interessato in tale situazione dovrà prestare regolare servizio.

Inoltre, come noto, la normativa che riconosce al donatore di sangue il diritto ad una giornata di riposo, non fissa un termine entro il quale debba essere preavvisato l'ufficio di appartenenza. Si ritiene pertanto che, salvo situazioni di particolare urgenza,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

la relativa comunicazione debba essere effettuata con tempestività, al fine di consentire all'ufficio di pianificare i servizi.

Infine, si soggiunge che il giorno di permesso per la donazione di sangue, previsto dall'art. 4 della legge 13.07.1967, n. 584, è configurato come diritto, ovviamente in presenza delle condizioni previste per il riconoscimento del diritto stesso e ne consegue che, accertata l'esistenza di tali condizioni, non può, l'Amministrazione, anche in presenza di eccezionali esigenze di servizio, negare o comunque rinviare o ritardare la concessione del riposo in argomento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Castrese De Rosa)